



**FNOMCeO**

*Il Presidente*

*della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI**

**E-MAIL ORDINI  
E-MAIL PERSONALI**

*Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas*

*Resp. Istrut.: Sig.ra Virna Lisai*

**OGGETTO: trasmissione documentazione.**

Cari Colleghi,

ritengo importante trasmetterVi l'allegata sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2196/16 depositata in segreteria l'8 settembre 2016 concernente la conferma di una precedente sentenza in primo grado del Tribunale di Arezzo che aveva condannato un medico specialista in odontostomatologia per il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 del c.p., in quanto esercitava l'odontoiatria senza l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

La sentenza appare particolarmente importante e di valore generale in quanto testualmente stabilisce che "non è sufficiente la capacità professionale, comunque e dovunque acquisita, anche ai massimi livelli, per legittimare l'esercizio di una professione, ma è indispensabile, per non incorrere nell'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) anche l'iscrizione al relativo specifico albo".

Ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento al dott. Dott. Giovacchino Raspini Presidente della CAO di Arezzo che ha seguito tutta la vicenda che aveva visto fra l'altro l'OMCeO di Arezzo stesso costituirsi parte civile in primo grado.

Si tratta di una vicenda che fa chiarezza su una tematica fondamentale per garantire la correttezza della professione odontoiatrica e che dimostra che le tesi da noi sempre

sostenute sono corrette e in grado di superare, anche ai massimi livelli, il vaglio della giurisdizione.

Nel ringraziarVi per l'attenzione Vi invio cordiali saluti.



Giuseppe Renzo

All.n. 1

- originale -



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze  
Sezione I Penale, composta dai Magistrati:

- 1. Dott. Grazia D'Onofrio
- 2. Dott. Grazia Riccucci
- 3. Dott. Pietro Ferrante

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. Pietro Ferrante, sentiti il Procuratore Generale e i difensori di fiducia dell'imputato,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

[redacted], nato ad [redacted] il [redacted] e  
 residente nel Comune di [redacted], frazione [redacted],  
 località [redacted] nr. [redacted], assistito e difeso di fiducia dagli  
 Avv.ti [redacted] del Foro di Firenze, con studio  
 legale in [redacted] n° [redacted] e [redacted]  
 [redacted] del Foro di Firenze, con studio legale in [redacted]  
 [redacted] n° [redacted]

libero e contumace

f

N° 2196 .....Reg.  
Sent

N°4379/13  
Reg.Gen.

N.R.5458/09

N° .....Camp.  
Pen

SENTENZA

In  
data...10.6.16

Li,.....

Fatte schede e  
comunicazione  
elettorale  
Il Cancelliere

Li,  
.....

Trasmesso estratto  
sentenza alla  
Procura Gen. Sede e  
Questura

## IMPUTATO

del reato di cui all'art. 348 CP perchè quale Medico Chirurgo, specializzato in Odontostomatologia, esercitava la professione di Odontoiatra senza essere iscritto all'Albo dei Medici Odontoiatri prescritto dalla Legge 03/02/2003 n° 14 e, perciò, abusivamente, nel Comune di [REDACTED], frazione [REDACTED] fino al mese di Dicembre 2009.

### Svolgimento del processo

Con sentenza dell'11.1.2013 il Tribunale di Arezzo Sezione Distaccata di Montevarchi dichiarava [REDACTED] colpevole del delitto a lui ascritto in rubrica e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e alla condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Arezzo, da liquidarsi in separata sede, assegnando a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva la somma di euro 1.000, oltre al rimborso delle spese di costituzione e difesa di parte civile.

Appellavano i difensori dell'imputato deducendo:

- che il loro assistito avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussisteva in quanto non era stato titolare all'epoca di alcuno studio odontoiatrico e di aver solo esercitato quale medico la branca dell'odontostomatologia cui era regolarmente abilitato,
- che nessuna norma interna o comunitaria prescriveva all'epoca al medico specializzato in odontostomatologia di iscriversi all'albo degli Odontoiatri per esercitare la sua attività,
- che delle due in ogni caso la pratica odontostomatologica è comprensiva dell'altra in quanto è il chirurgo dentista, cioè l'odontoiatra, a dover indirizzare i suoi clienti dall'odontostomologo quando le prestazioni da erogare superano le sue competenze, e non il contrario,

- 2 -

✓

- che il proprio assistito non aveva mai indicato nella DIA inerente i lavori eseguiti all'epoca nel proprio studio medico la circostanza di fatto di esercitare l'attività di odontoiatra, salva la modulistica che gli impedì di specificare che lui era invece un odontostomatologo ed il frontespizio da lui non sottoscritto,
- che la violazione, eventualmente da lui commessa, di una norma di natura eminentemente formale non elideva il dato certo che egli aveva curato per anni il cavo orale con la specifica abilitazione richiesta, ottenuta antecedentemente, con il conseguente difetto di antigiuridicità penale del fatto,
- che egli comunque, anche per tutte le ragioni già riportate, non aveva alcuna intenzione di violare un precetto penale, il che ne imporrebbe comunque l'assoluzione oggi per difetto dell'elemento soggettivo del reato.

In udienza il PG chiedeva la conferma della sentenza impugnata, la parte civile ritualmente citata non si presentava, i difensori si riportavano ai motivi di appello già depositati.

#### MOTIVAZIONE

In data 27.8.2009 il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Arezzo denunciava al Procuratore della Repubblica quanto segue :

1) in data 3.12.2004 di aver inviato al dott. [REDACTED], iscritto all'albo dei medici chirurghi, comunicazione con la quale si precisava quali " fossero i passaggi obbligati dalla legge per l'esercizio dell'attività odontoiatrica " ;

2) il predetto " aveva conseguito la laurea in medicina e chirurgia, era abilitato all'esercizio della professione di medico chirurgo ed era in possesso della specializzazione in odontostomatologia " ;

3) " in virtù di tali titoli abilitativi aveva conseguito l'annotazione all'albo dei medici di cui all'art. 5 della L. 409/85 in data 31.7.1991 . ...e tale annotazione, sino al febbraio 2004, era sufficiente per gli specialisti in

campo odontoiatrico per esercitare legittimamente l'attività odontoiatrica";

4)" l'art. 13 della L. 3.2.2003 aveva però abrogato la disposizione della legge 409/85 che prevedeva l'istituto dell'annotazione";

5) dopo due raccomandate regolarmente ricevute nelle quali si invitava il dott. [redacted] ad adeguarsi entro la data del 20 gennaio 2005, quale termine ultimo " per provvedere all'iscrizione, decorso il quale gli < annotati > che non avessero presentato la relativa domanda non avrebbero più potuto esercitare l'attività di odontoiatra .." in data 23 Febbraio 2005 l'Ordine aveva revocato l'annotazione di cui all'art. 5 della L. 409/85 attribuita al dott. [redacted] in data 31.7.1991;

6)" il provvedimento de quo è stato comunicato al medico con raccomandata a.r. spedita il 24.2.2005, raccomandata della quale il destinatario non ha curato il ritiro";

7) questa posizione " si è protratta fino al 2009, non essendovi state ulteriori richieste di iscrizione all'Albo degli odontoiatri";

8)" l'Ordine... si è visto trasmettere dal comune di [redacted] una dichiarazione di inizio attività presentata dal dott. [redacted] in data 31 Gennaio 2009 per l'apertura di uno studio medico-odontoiatrico in [redacted]... (allegata D.I.A. presentata dal dott. [redacted]) in cui avrebbe effettuato le prestazioni diagnostiche e terapeutiche contrassegnate ai numeri da 127 a 135 della categoria odontoiatria ....";

9) si avviava "procedimento disciplinare ...contestandogli...l'eventuale esercizio abusivo della professione ...";

10) sentito in merito questi aveva precisato che il suo non era uno studio professionale odontoiatrico ma uno studio medico odontostomatologico;

11) nella menzionata DIA " sono state dettagliatamente individuate tra l'altro... attività ex lege riservate agli odontoiatri ( protesi, parodontologia, ortodonzia, implantologia, chirurgia orale, igiene, endodonzia, ecc...) qualità non appartenente al dott. [redacted] questo Ordine ha l'obbligo istituzionale di chiedere all'Autorità Giudiziaria di compiere ogni accertamento per verificare se nello studio ...vengano svolte attività sanitarie riservate agli odontoiatri".

In punto di fatto pertanto, osserva la Corte, si può ritenere pacifico, in quanto sostanzialmente dedotto da tutte le parti:

- che l'attività odontoiatrica, e non quella odontostomatologica, al momento dei fatti richiedesse una specifica iscrizione al relativo albo,
- che il dott. [REDACTED] all'epoca avesse l'iscrizione all'albo dei medici odontostomatologici ma non quella all'albo degli odontoiatri, e ne fosse perfettamente consapevole,
- che la DIA all'epoca presentata in Comune fosse relativa a lavori da eseguirsi nel suo studio e quindi comunque a lui riferibile, che ne fossero sottoscritti o meno il frontespizio o le specifiche diciture,
- che in tale atto l'appellante, al di là delle diciture formali, aveva specificamente fatto riferimento ad alcune attività (*protesi, parodontologia, ortodonzia, implantologia, chirurgia orale, igiene, endodonzia, ecc.*) che egli sapeva perfettamente a quel momento, e non in precedenza, fossero riservate agli odontoiatri,
- che egli ha continuato senza soluzione di continuità in quello studio ad occuparsi del cavo orale, e nello stesso modo (vedi in tal senso i testi in dibattimento ma anche le sue deduzioni in questa sede di gravame) prima e dopo aver ricevuto la nota citata in premessa dal Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri che dava espressamente veste giuridica a tale riserva di attività in favore di coloro che avevano eseguito l'iscrizione di cui si tratta, e non a tutti gli altri.

Per queste semplicissime ragioni egli ha esercitato l'attività di odontoiatra abusivamente e ne era all'epoca anche perfettamente consapevole.

E' ben noto che da tempo nel nostro ordinamento la costituzione di specifici ordini professionali ha quale voluta conseguenza che l'esercizio di una determinata professione assuma rilevanza pubblica, per cui il controllo viene in realtà dallo Stato delegato a tali istituzioni, alle quali proprio per questa ragione viene riconosciuta la qualifica di enti pubblici con poteri autoritativi (es. potestà disciplinare), di tenuta del relativo albo e di vigilanza sui propri iscritti per la salvaguardia di quelle

specifiche regole di correttezza professionale, c.d. deontologiche, che peraltro non sono circoscritte al solo aspetto propriamente tecnico-professionale, ma implicano anche una vigilanza sotto il profilo del rispetto della legalità in generale e delle comuni regole di correttezza che inevitabilmente si riverberano sul decoro della intera categoria professionale.

Da questi principi deriva il corollario conseguente che presupposto per l'esercizio della professione non sia solo l'abilitazione professionale ma **anche** l'iscrizione al relativo e **specifico** albo professionale .

Per il nostro ordinamento non è pertanto pacificamente sufficiente la capacità professionale, comunque e dovunque acquisita, anche ai massimi livelli, per legittimare l'esercizio di una professione, ma è indispensabile, per non incorrere nell'esercizio abusivo della professione ( 348 c.p. ), anche l'iscrizione al relativo **specifico** albo, demandata all'Ordine, come regolarmente accaduto nella specie.

Nella specie l'appellante, medico iscritto a suo tempo all'unico albo esistente era stato autorizzato, ma solo in base ad una normativa transitoria , come richiamato espressamente nella denuncia del consiglio dell'Ordine citata, anche all'esercizio dell'attività di medico dentista, e ciò proprio a seguito della nuova normativa europea che richiedeva la divisione dell'originario ordine dei medici in due distinte categorie professionali.

Ma egli , in forza della specializzazione di odontostomatologo e quindi della sua sola abilitazione, ritenne - in difformità da tutti i colleghi sui quali il medesimo ordine esercitava la consueta vigilanza - di poter continuare a svolgere tale attività senza la necessità di essere iscritto al distinto albo degli odontoiatri; quindi - come dedotto da lui stesso anche in questa sede di appello - solo in base alla predetta specializzazione, e ciò nonostante che nelle more fosse cessata tale autorizzazione temporanea, e gli fosse anche stato tempestivamente ed espressamente comunicato dall'Ordine.

Per ciò solo egli ha consumato il reato a lui contestato in tutti i suoi elementi e pertanto la sentenza di primo grado non può trovare che integrale conferma, essendo del tutto inconferenti i riferimenti



giurisprudenziali o normativi – ulteriori rispetto a quelli essenziali cui si è fatto cenno in premessa – su cui le parti, ed anche il giudice di primo grado, si sono a lungo soffermati.

Non potrebbero infatti mai legittimare questi ultimi ciascun iscritto all'esercizio dell'attività professionale prescindendo dalle disposizioni, nel nostro caso espressamente impartite e comunicate, dall'ordine di appartenenza; non potrebbero mai costoro decidere autonomamente, ed in difformità quindi dal controllo cui sono soggetti, quali debbano essere i presupposti necessari allo svolgimento legale della loro attività, come invece è evidentemente e semplicemente accaduto nel caso che ci occupa.

Per queste ragioni è inevitabile la conferma integrale della sentenza impugnata ed anche ovviamente la condanna alle spese, stante la totale soccombenza dell'imputato appellante.

PQM

visti gli artt 592 e 605 c.p.p.

conferma la sentenza 11.1.2013 del Tribunale di Arezzo Sezione Distaccata di Montevarchi appellata dall'imputato che condanna alle spese del grado di appello.

Motivazione riservata in 90 giorni.

Firenze 10.6.2016

IL PRESIDENTE

(Grazia D'Onofrio)

IL CONSIGLIERE EST.

(Pietro Ferrante)

Depositato in Cancelleria

- 8 SET, 2016

IL CANCELLIERE

Antonio Banca

- 7 -